

COPIA

Cod. Comune 11360/8



COMUNE DI GROSIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **15** del Registro delle Delibere

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) - Modifica.

23 LUG 2015

L'anno **duemilaquindici** addi **tre** del mese di **luglio**

alle ore **21:00** nella sede Comunale.

Previo notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il

Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta pubblica di **prima convocazione**

	PRESENTE	ASSENTE	GIUSTIFICATO
PRUNERI ANTONIO	P		
BATTIERI ROBERTO	P		
SASSELLA GIOVANNI		A	G
PINI GIAN ANTONIO	P		
IEMOLI ANGELA		A	G
SALA GIORGIO		A	G
CIMETTI PIETRO	P		
FRANZINI DAVIDE	P		
SCIARESA EMANUELA ANDREINA		A	G
LAZZARI ELENA		A	G
CURTI GIOVANNI	P		
GHILOTTI GABRIELLA		A	G
RASTELLI MAURIZIO	P		
Totale	7	6	

Assiste il Segretario Comunale sig.a Besseghini Dr.ssa Stefania.

Il Sig. ing. Antonio Pruneri nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

RICHIAMATO l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale n. 115 del 20 maggio 2015, che ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISFE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"*.

RILEVATO che l'art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

RILEVATO altresì che l'art. 1 comma 660 della L. 147/2013, afferma che il Comune può deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste al citato comma 659, prevedendo la relativa copertura anche mediante apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 26/06/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) istituita dall'articolo 1 comma 639 della Legge 147/2013, visto sopra;

RITENUTO ora opportuno apportare al Regolamento stesso alcune precisazioni ed integrazioni, anche al fine di conformare le disposizioni in esso contenute a quelle stabilite dalle norme emanate successivamente alla sua approvazione;

VISTO l'articolo 9 bis comma 2 del D.L. 28-3-2014 n. 47 convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80 che introduce nell'ordinamento della Tassa Rifiuti una riduzione *“di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso”*;

VISTO l' art. 2, comma 1, lett. e), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, il quale ha modificato il comma 649 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che ora prevede, tra l'altro, che *“per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”*;

VISTO che con lo stesso articolo è stata inserita la seguente disposizione: *“Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione”*;

RICHIAMATA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze, Ministero economia e finanze, n. 2 del 9 dicembre 2014 avente come oggetto *Tassa sui Rifiuti (TARI). Determinazione della superficie tassabile. Quesito*;

RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà succitata al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione dell'esclusione dei magazzini ed aree connesse alla produzione di rifiuti speciali alle sole superfici ove a tutti gli effetti si generano tali tipologie di rifiuto;

CONSIDERATA la necessità di integrare il Regolamento Comunale in oggetto come da modifiche previste all'allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di inserire tutte le succitate modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) che, integrato come sopra viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato B);

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639 – 703 della L. 147/2013 e s.m.i., alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 *"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione."* e sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

VISTO il parere rilasciato dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio;

UDITI gli interventi:

Sindaco - qui in pratica la tari, l'ex, per chiamarla in maniera più semplice, le tariffe dei rifiuti, tutto il sistema che ingloba i rifiuti, sia la differenziata che i rifiuti RSU cioè rifiuti solidi urbani che vanno nel sacco verde. In pratica il regolamento stabilisce appunto come deve essere come devono essere applicate le tariffe e così via. Le uniche variazioni rispetto all'anno scorso sono che noi emettiamo due bollette quest'anno e bisogna dire anche quando si emettono: agosto e ottobre quindi quest'anno riscuoteremo la tariffa dei rifiuti in due tranches una ad agosto, per la fine di agosto e una per ottobre. L'altra variazione invece, variazioni minime peraltro, l'altra variazione riguarda la percentuale di sconto che si applica alle ditte riguardo ai rifiuti speciali. Cioè là dove si opera, dove ci sono i laboratori delle ditte, lì, praticamente c'è uno sconto del 20% di superficie, se uno ha 100 mq di laboratorio, 20 mq non li paga e poi è stato inserito anche, naturalmente però deve dimostrare la ditta, deve dimostrare comunque che smaltisce in proprio i rifiuti, altrimenti non va. L'altra regola invece è quella dell'AIRE. Chi è residente all'AIRE, cioè all'estero ed è pensionato quindi devono esserci contemporaneamente queste due condizioni, godono di una agevolazione

abbastanza forte sulle tariffe dei rifiuti cioè pagano solo un terzo. Non so, questa regola qui viene dal testo della legge dello Stato, quindi a me sembra uno sconto abbastanza alto, comunque prendiamo atto, in pratica questi vengono a pagare solo un terzo.

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai n.7 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. **di apportare** le modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) riportate all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di stabilire** che il Regolamento così come modificato all'allegato B avrà efficacia dal 1° gennaio 2015, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. **di pubblicare** il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. **di stabilire** che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Indi con successiva e separata votazione, con n. 7 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari espressa per alzata di mano, dai n. 7 consiglieri presenti e n. 7 votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/00.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to ing. Antonio Pruneri

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Besseghini Dr.ssa Stefania

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune in data
28 LUG. 2015
_____ per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Besseghini Dr.ssa Stefania

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten Signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'



La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Besseghini Dr.ssa Stefania

2015



COMUNE DI GROSIO

ALLEGATO A alla Deliberazione n. 15 del 03/07/2015

All'articolo 5 "Base imponibile" abrogare il comma 8.

Tra l'articolo 12 e l'articolo 13 aggiungere l'articolo 12-bis come di seguito:

Art. 12-bis - Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali

1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci collegati all'esercizio di dette attività produttive che soddisfino complessivamente i seguenti requisiti:

- a) requisito soggettivo: il soggetto passivo per le fattispecie in esame deve essere intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali;
- b) requisito della funzionalità: il magazzino o l'area devono essere asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali;
- c) requisito della esclusività: le utenze hanno diritto alla detassazione soltanto nel caso in cui siano totalmente ed esclusivamente connesse con l'attività di produzione dei rifiuti speciali. Il requisito viene meno nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani o assimilati.

2. Anche nel caso di rispetto dei requisiti di cui al comma 1, allorché sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani o assimilati per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano escluse dal beneficio, quindi tassabili, le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dello stesso da parte del contribuente.

3. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se presentata nei termini di legge, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla sussistenza dei requisiti.

4. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali pertanto essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di tali frazioni sono interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Modificare il comma 1 dell'articolo 8 "Soggetto attivo" come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del .../.../2014	Versione modificata
1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Grosio sul cui territorio insiste, in tutto o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.	1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Grosio sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. <i>Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune che effettua il servizio all'utenza.</i>

All'articolo 13 "Riduzioni ed esenzioni" aggiungere il comma 3-bis come di seguito indicato:

3-bis. Il tributo è ridotto di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso;

Modificare il comma 4 dell'articolo 13 "Riduzioni ed esenzioni" come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del .../.../2014	Versione modificata
<p>4. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Al fine di determinare la superficie su cui si generano tali rifiuti occorre riportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero alla quantità presunta mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:</p> $Se = Stot \cdot Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$ <p>dove: Se – superficie esclusa perché produttiva di rifiuti assimilati Stot – superficie totale Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero Q_{tot} (Kd) = quantità stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.</p>	<p>4. E' prevista una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Al fine di determinare la misura della riduzione suddetta, occorre riportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo alla quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:</p> $Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$ <p>dove: Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo Q_{tot} (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata applicando il coefficiente massimo di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 per ciascuna categoria. La riduzione calcolata in base alla formula esposta non può essere applicata per una quota superiore al 50% della parte variabile della tariffa. I soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi la richiesta di riduzione attestante la documentazione comprovante le quantità di rifiuti speciali assimilati avviati a riciclo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si richiede la riduzione.</p>

Modificare l'articolo 17 "Versamento e riscossione del tributo" come segue:

- modificare il comma 3 come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del .../.../2014	Versione modificata
3. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.	<i>3. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).</i>

- modificare il comma 5 come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del .../.../2014	Versione modificata
5. Il versamento del tributo è effettuato in 2 rate , scadenti nei mesi di giugno e dicembre. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno.	<i>5. Il versamento del tributo è effettuato in due rate scadenti nei mesi di agosto e ottobre per il corrente anno, mentre per gli anni successivi l'ammontare complessivo dovuto è suddiviso in più rate con un minimo di due. Il numero e la scadenza delle rate sono determinati annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.</i>

Modificare il comma 2 dell'articolo 19 "Attestazione" come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del .../.../2014	Versione modificata
2. L'attestazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo dall'insorgenza dei requisiti. La riduzione o l'esenzione saranno applicate con effetto dai termini previsti dall'articolo 13 comma 7.	2. L'attestazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno stesso in cui sono sorti i requisiti che ne danno diritto. La riduzione o l'esenzione saranno applicate con effetto dai termini previsti dall'articolo 13 comma 7.



COMUNE DI GROSIO

**Regolamento per l'applicazione della
Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 26/06/2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 03/07/2015

Indice

Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 – Natura del tributo.....	3
Art. 4 – Presupposto impositivo.....	3
Art. 5 – Base imponibile.....	4
Art. 6 – Obbligazione tributaria.....	5
Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento.....	5
Art. 8 – Soggetto attivo.....	6
Art. 9 – Soggetti passivi.....	6
Art. 10 – Occupanti utenze domestiche.....	6
Art. 11 – Categorie utenze non domestiche.....	7
Art. 12 – Esclusioni.....	8
Art. 12-bis - Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali.....	10
Art. 13 – Riduzioni ed esenzioni.....	11
Art. 14 – Piano Finanziario.....	13
Art. 15 – Tributo giornaliero.....	13
Art. 16 – Tributo provinciale.....	14
Art. 17 – Versamento e riscossione del tributo.....	14
Art. 18 – Dichiarazione.....	15
Art. 19 – Attesrazione.....	16
Art. 20 – Funzionario responsabile e accertamenti.....	16
Art. 21 – Sanzioni e interessi.....	17
Art. 22 – Riscossione coattiva.....	17
Art. 23 – Somme di modesta entità (importi minimi).....	18
Art. 24 – Norme transitorie e finali.....	18

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Grosio, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge").
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Natura del tributo

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 4 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.
2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 – Base imponibile

- 1 La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte di cui all'art.4.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
3. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
5. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 2, i Comuni informano i contribuenti sulle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
7. Nell'obiettivo difficoltà di individuare le superfici escluse da tributo per la produzione di rifiuti non assimilabili (qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio), la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, una percentuale di abbattimento pari al 20%.

Art. 6 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha effettivamente avuto inizio l'occupazione.
2. L'obbligazione tributaria termina nel giorno in cui ha termine l'occupazione.

Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento

1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve essere determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Comune (sulla scorta dei dati forniti anche dai soggetti che svolgono il servizio stesso).
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione ai costi del servizio di natura collettiva e da una quota variabile rapportata alla potenzialità di produzione e conferimento dei rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.
5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'iscrizione di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.

6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.

Art. 8 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Grosio sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune che effettua il servizio all'utenza.

Art. 9 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 4.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 10 – Occupanti utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente in apposita dichiarazione o, in mancanza, quello di un'unità.

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza

4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Per le autorimesse o gli altri luoghi simili di deposito a disposizione di utenze domestiche, qualora distintamente dichiarate, si applica la tariffa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.

7. Le unità immobiliari di cui al comma 6 si considerano invece utenze non domestiche se nella disponibilità di persone giuridiche in genere;

8. Le unità immobiliari ad uso B&B saranno considerate nella categoria pari al numero massimo di componenti.

Art 11 – Categorie utenze non domestiche

1. Con riferimento alle utenze non domestiche sono individuate le seguenti categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti:

Codice	Categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri
2	Autorimesse, autosiloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta
3	Distributori carburanti, impianti sportivi, palestre
4	Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante), camere d'albergo e strutture ricettive
5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Codice	Categoria
6	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>
7	<i>Supermercati e ipermercati di generi misti</i>
8	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>
9	<i>Discoteche, night club, sala giochi, spettacoli viaggianti</i>
10	<i>Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>
11	<i>Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito</i>
12	<i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli</i>
13	<i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista</i>
14	<i>Ospedali, case di cura e riposo</i>
15	<i>Ortofrutta, pescheria, fiori e piante</i>
16	<i>Bar, caffè, pasticceria</i>
17	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio</i>
18	<i>Banchi di mercato generi alimentari</i>
19	<i>Banchi di mercato beni durevoli</i>

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visita camerale o da altri elementi.

Art. 12 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio:

a) unità immobiliari prive di immobili suppellettili e di utenze, a patto che sia comprovata la non utilizzabilità;

b) i locali e le aree ove non si ha, di regola, presenza umana come ad esempio le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili;

c) locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;

d) i locali le aree ove si formano rifiuti non assimilati agli urbani, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori come ad esempio le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici adibite all'allevamento di animali;

e) i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante la presentazione di atti notori, con allegate fatture quietanzate e altra documentazione attestante l'effettiva prestazione di servizio con indicazione delle tipologie rifiuti conferiti;

f) i locali strettamente connessi all'attività del culto ove non si producono rifiuti;

g) le aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di regola, ai soli praticanti.

2. Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge:

a) le aree scoperte perinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

c) le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33 bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.

3. Sono esclusi dalla tassazione per confusione tra soggetto attivo e passivo gli stabili, e relative aree, adibite ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per

l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 12-bis - Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali

1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci collegati all'esercizio di dette attività produttive che soddisfino complessivamente i seguenti requisiti:

- a) requisito soggettivo: il soggetto passivo per le fattispecie in esame deve essere intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali;
- b) requisito della funzionalità: il magazzino o l'area devono essere asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali;
- c) requisito della esclusività: le utenze hanno diritto alla detassazione soltanto nel caso in cui siano totalmente ed esclusivamente connesse con l'attività di produzione dei rifiuti speciali. Il requisito viene meno nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani o assimilati.

2. Anche nel caso di rispetto dei requisiti di cui al comma 1, allorché sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani o assimilati per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano escluse dal beneficio, quindi tassabili, le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dello stesso da parte del contribuente.

3. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se presentata nei termini di legge, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla sussistenza dei requisiti.

4. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali pertanto essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di

tali frazioni sono interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Art. 13 – Riduzioni ed esenzioni

1. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1 % e un massimo del 5 %.
2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura massima pari al 40% della tariffa. La percentuale è determinata, in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita come specificato nella seguente tabella:

Distanza in metri lineari di strada carrozzabile	Riduzione sull'ammontare del tributo
da 500 metri a 2000 metri	60 %
oltre 2000 metri	99 %

Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 500 metri lineari.

3-bis. Il tributo è ridotto di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso.

4. È prevista una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Al fine di determinare la misura della riduzione suddetta, occorre riportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo alla quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo

$Q_{tot} (Kd)$ = quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata applicando il coefficiente massimo di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 per ciascuna categoria.

La riduzione calcolata in base alla formula esposta non può essere applicata per una quota superiore al 50% della parte variabile della tariffa.

I soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi la richiesta di riduzione attestante la documentazione comprovante le quantità di rifiuti speciali assimilati avviati a riciclo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si richiede la riduzione.

5. La TARI non è dovuta per le seguenti fattispecie:

- a) locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
- b) locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;
- c) locali destinati esclusivamente a Museo purché aperto gratuitamente al pubblico;
- d) superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite
- e) aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali o aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 trovano copertura mediante apposita autorizzazione di spesa assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
7. Le riduzioni ed esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione: esse decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo e vengono meno a decorrere dal 1° gennaio dell'anno seguente. Qualora il diritto all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento.
8. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 14 – Piano Finanziario

1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dal Comune, in particolare dal Servizio Economico Finanziario.
2. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia.
3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta al soggetto di cui al comma 1 entro 15 giorni dalla richiesta di quest'ultimo.

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Grosio istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 16 – Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 17 – Versamento e riscossione del tributo

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000.
3. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).

4. La TARI è versata esclusivamente al Comune di Grosio.

5. Il versamento del tributo è effettuato in due rate scadenti nei mesi di agosto e ottobre per il corrente anno, mentre per gli anni successivi l'ammontare complessivo dovuto è suddiviso in più rate con un minimo di due. Il numero e la scadenza delle rate sono determinati annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 18 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi Tari presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili.

2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da questo Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

4. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

5. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, purché denunciata entro il 30 giugno dell'anno successivo, dà diritto all'esonero dall'obbligazione tributaria a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

6. In caso di mancata presentazione della denuncia entro i termini di cui al comma 1, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 19 – Attestazione

1. Ai fini dell'applicazione di riduzioni od esenzioni, in relazione alle casistiche individuate dall'art. 13, i contribuenti sono tenuti a presentare apposita autocertificazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, attestante la sussistenza dei requisiti necessari.
2. L'attestazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno stesso in cui sono sorti i requisiti che ne danno diritto. La riduzione o l'esenzione saranno applicate con effetto dai termini previsti dall'articolo 13 comma 7.
3. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni, i soggetti passivi devono trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di presentazione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 20 – Funzionario responsabile e accertamenti

1. La Giunta Municipale designa un Funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 21 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della Tari risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 22 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 23 – Somme di modesta entità (importi minimi)

1. Il contribuente è esonerato dal versamento qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00 .
2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 (previsto dall'art. 3 comma 10, Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

Art. 24 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014¹.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
3. Per il solo anno 2014, il versamento della tassa è previsto in un'unica rata scadente nel mese di novembre.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.